



Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

*Il presente atto viene rilasciato con marca da bollo n.01181162623613 del 10/01/2020 annullata dall'istante stesso come dichiarato nella domanda che ha dato l'avvio a codesto procedimento prot. n.195118 del 04/05/2020*

**Oggetto:** Costruire Società cooperativa - Regolamentazione della circolazione in via Marignana, per lavori di ristrutturazione rete di bonifica del collettore Marignana, Deviatore Piovega di Peseggia, bacino Pisani, Peseggiana, Marocchese e Tarù

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- con DDR n.99 del 20/11/2018 è stata rilasciata un proroga di cinque anni della validità del provvedimento di V.I.A. rilasciato con DGR n. 2222 del 06/11/2012 per il progetto presentato dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive relative a "Interventi di disinquinamento nella laguna di Venezia";

#### Considerato che:

- in data 06/03/2020 è stata emessa l'ordinanza dirigenziale n. 185 che regola la circolazione in via Marignana, per lavori di ristrutturazione rete di bonifica del collettore Marignana, Deviatore Piovega di Peseggia, bacino Pisani, Peseggiana, Marocchese e Tarù fino al giorno 08/05/2020;
- la Ditta Costruire Società Cooperativa ha presentato la richiesta di proroga di ordinanza per la chiusura di via Marignana per proseguire con i lavori di ristrutturazione della rete di bonifica dei collettori;
- la Ditta Costruire Società Cooperativa ha comunicato che a causa DPCM del 8 marzo 2020 e successivi atti a contenere la pandemia da COVID 19 i lavori sono stati sospesi dal giorno 16/03/2020 al giorno 14/04/2020, per il medesimo motivo, il problema di potersi interfacciare con Enti Gestori dei sotto servizi in loco;
- l'impresa esecutrice ha richiesto di prorogare l'attuale ordinanza fino al giorno 31/07/2020 non avendo concluso le lavorazioni entro i termini precedentemente definiti;

**Verificato** che si rende necessario prorogare l'attuale regolamentazione della circolazione, al fine di consentire il completamento dei lavori;

#### Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata dalla Ditta Costruire Società Cooperativa con marca da bollo n.01181162623624 del 10/01/2020 annullata dall'istante, acquisita con prot. n. 195118 del 04/05/2020;
- l'Ordinanza dirigenziale n. 185 del 06/03/2020 "Costruire Società cooperativa - Regolamentazione della circolazione in via Marignana, per lavori di



ristrutturazione rete di bonifica del collettore Marignana, Deviatore Piovega di Peseggia, bacino Pisani, Peseggiana, Marocchessa e Tarù”;

- l’Ordinanza dirigenziale n. 451 del 18/06/2019 “Costruire Società cooperativa - Regolamentazione della circolazione in via Marignana, per lavori di ristrutturazione rete di bonifica del collettore Marignana, Deviatore Piovega di Peseggia, bacino Pisani, Peseggiana, Marocchessa e Tarù”;
- l’Ordinanza di regolamentazione della circolazione n.124 del 04/03/2020 rilasciata dal Comune di Mogliano Veneto;
- l’art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- l’art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l’art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 “Definizione e classificazione delle strade”;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”;
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- il D.M. 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
- l’art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 “Disposizione in materia di trasporto su strada”;

### ORDINA

**di prorogare la validità dell’ordinanza dirigenziale n. 185 del 06/03/2020 fino al giorno 31/07/2020.**

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dal giorno 09/05/2020 fino al giorno 31/07/2020.

**La presente ordinanza non produrrà effetti fino all’emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte; dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.**

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell’avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Settore Mobilità e Trasporti - Servizio Sportello Mobilità Terrestre e al Corpo di Polizia Locale di Venezia.



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese  
Settore Mobilità e Trasporti  
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Settore Mobilità e Trasporti - Servizio Sportello Mobilità Terrestre e al Corpo di Polizia Locale di Venezia, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 6 maggio 2020

IL DIRIGENTE  
arch. Loris Sartori  
(\*atto firmato digitalmente)

Comune di Venezia  
Data: 06/05/2020, OR/2020/0000294

\*"Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."

Direttore dott.ssa S. Battaglia- Dirigente Arch. L. Sartori  
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Scolaro  
Responsabile dell'Istruttoria: Sig. Lucia Giordani  
viale Ancona 63 - 30172 Mestre - Venezia  
[mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it](mailto:mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it)